



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 11 novembre 2021

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trani
Via Arcangelo Prologo, n. 37
76125 Trani**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 231/2021 – Esposto d'ufficio per molteplici procedimenti a carico dello stesso iscritto

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 11956 del 22.10.2021) si domanda se il Consiglio di Disciplina, ex art. 7, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal CNDCEC nella seduta del 18/19 marzo 2019, possa promuovere di ufficio un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto, in ragione dei molteplici esposti pervenuti allo scrivente Consiglio nel corso degli anni. Tali esposti riguardano il coinvolgimento dell'iscritto sia in fatti di natura penale, per i quali sono stati aperti e poi sospesi autonomi procedimenti disciplinari in attesa dell'esito definitivo del giudizio pendente innanzi all'Autorità giudiziaria, sia in fatti attinenti inadempienze rispetto alle prescrizioni dettate dall'Ordinamento professionale. Nella fattispecie, si chiede "se il cumulo dei procedimenti disciplinari aperti (alcuni conclusi con irrogazione di sanzione e taluni non ancora conclusi perché sospesi in attesa di giudizio) possano configurarsi come "notizia di fatti rilevanti" (cfr. Art. 7 com. 2, cit.) e quindi se le condotte ascritte possano, nella loro valutazione complessiva, rappresentare autonoma presunta violazione del Codice Deontologico della professione, con particolare riferimento a titolo indicativo ma non esaustivo all'art. 6 – Integrità e all'art. 11 – Comportamento professionale". Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che l'art. 7, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal CNDCEC nella seduta del 18/19 marzo 2019 [di seguito: Regolamento] stabilisce che "Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio di Disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti, o su segnalazione del Consiglio dell'Ordine o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati".

Poiché, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del suddetto Regolamento "Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli iscritti al Registro del Tirocinio è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità, lealtà, correttezza e decoro della professione nonché a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione", si evidenzia che la sopra indicata espressione "notizia di fatti rilevanti" si riferisce alle condotte, anche omissive, poste in essere dall'iscritto, che configurino espressamente violazione di norme di legge, o regolamenti o del Codice deontologico.

In assenza di una condotta da parte dell'iscritto, anche omissiva, ma che sia comunque violativa di qualche norma, non si ritiene possibile procedere all'apertura di un nuovo procedimento disciplinare solo

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

in base alla circostanza che il professionista, nella fattispecie *de qua*, abbia attualmente in corso a proprio carico molteplici procedimenti disciplinari o sia stato già attinto da diversi provvedimenti sanzionatori (per i quali sono state peraltro già rispettivamente contestate all'iscritto le specifiche condotte ritenute in contrasto con norme di legge, o di regolamenti o del Codice deontologico), poiché tale situazione di fatto non costituisce, di per sé, violazione di alcuna norma.

Semmai, è da dire che i provvedimenti disciplinari, già irrogati al professionista all'esito dei procedimenti già conclusi, costituiscono senza dubbio un importante elemento di valutazione per quanto concerne il profilo soggettivo dell'incolpato e, in quanto tali, possono costituire una circostanza aggravante, della quale il Consiglio di Disciplina dovrà tenere conto all'atto della eventuale irrogazione della sanzione all'esito dei procedimenti disciplinari attualmente ancora in corso.

Al riguardo si osserva, infatti, che il Regolamento recante il Codice delle Sanzioni disciplinari dispone, all'art. 8, che "*costituiscono autonome circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione di una più grave sanzione: a) la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto; b) la sussistenza di dolo; c) la significatività della violazione o del danno arrecato; d) la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto*".

Con i migliori saluti

Massimo Miani

